

ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL CAPOGUARDAPARCO E AI GUARDAPARCO

Art. 1 — Generalità

1. L'armamento del Corpo di Sorveglianza dell'Ente Parco naturale del Mont Avic è proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 agosto 2004, n° 16, agli artt. 1 e 4 del Regolamento per il servizio dei guardaparco approvato con deliberazione n° 20 del 23/02/2005 dal Consiglio di Amministrazione, nonché ai decreti del Presidente della Regione per il riconoscimento delle qualifiche dei singoli agenti.

Art. 2 — Identificazione dell'armamento

1. L'armamento individuale in dotazione al personale di cui all'art. 1 è costituito da una pistola a ripetizione semiautomatica.
2. Il personale di sorveglianza può essere altresì dotato di armi lunghe di uso collettivo costituite da fucili con canna ad anima liscia e/o rigata e carabine, dotate di accessori e congegni di puntamento in conformazione diurna e/o notturna.
3. L'uso delle suddette armi verrà regolamentato per quanto non precisato nel presente documento da appositi ordini di servizio del Presidente e del Direttore.

Art. 3 — Assegnazione e consegna

1. L'Ente Parco provvede all'assegnazione delle armi d'uso personale, delle relative munizioni di corredo e degli accessori necessari al porto dell'arma consegnandoli nominativamente al Capoguardaparco e a ciascun Guardaparco.
2. Le armi di uso collettivo e le relative munizioni, assegnate all'Ente Parco nella figura del suo Legale rappresentate, verranno utilizzate dal personale in possesso di specifica idoneità all'uso di tali armi, per operazioni di servizio e addestramento seguendo le disposizioni previste negli ordini di servizio di cui al punto 3 dell'art. 2.
3. L'assegnazione delle armi e delle relative munizioni così come la riconsegna per cessazione o sospensione del rapporto di servizio vengono registrate.

Art. 4 — Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario deve:

- a) custodire responsabilmente l'arma e mantenerla in perfetta efficienza applicando sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - b) curare scrupolosamente la manutenzione ordinaria dell'arma, effettuarne di massima mensilmente la manutenzione straordinaria previa scomposizione e segnalare tempestivamente difetti ed usure alla direzione dell'Ente;
 - c) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando ad esercitazioni di tiro organizzate presso un poligono abilitato. La periodicità delle esercitazioni verrà individuata con apposito ordine di servizio;
 - d) compilare il registro per la contabilità di carico e scarico delle armi e delle munizioni, come verrà meglio specificato in un apposito ordine di servizio.
2. L'armamento deve essere immediatamente riconsegnato all'Ente Parco all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, nonché in ogni altro caso in cui l'Ente Parco disponga al riguardo con provvedimento motivato. La riconsegna deve avvenire in presenza del Legale rappresentante e del Direttore, con immediato deposito dell'arma sotto la responsabilità del Capoguardaparco.
 3. La manutenzione ordinaria delle armi di uso collettivo verrà effettuata secondo direttive previste negli ordini di servizio di cui al punto 3 dell'art. 2.

Art. 5 — Custodia e impiego dell'armamento

1. Le armi e le munizioni di uso individuale sono custodite presso le sedi di lavoro dell'Ente dotate di armadio blindato con sistema a doppia sicurezza site nei comuni di Champdepraz e di Champorcher. Le armi e le munizioni ad uso collettivo sono custodite nell'armadio blindato con sistema a doppia sicurezza sito nei locali dell'Ente in località Covarey.
2. Per garantire un adeguato livello di sicurezza, le caratteristiche dei locali di cui al comma 1 seguono il parere espresso dall'autorità di pubblica sicurezza.
3. I locali di cui al comma 1 devono essere dotati di sistema di allarme collegato alla stazione dei Carabinieri più prossima e alla reperibilità dei guardaparco, che intervengono solo a supporto dell'azione dell'Arma.
4. Fatta eccezione per quanto diversamente disposto da ordini di servizio del Presidente o del Direttore, l'arma in dotazione individuale deve essere portata nella fondina prevista nell'uniforme:
 - a) in orario di servizio in tutte le occasioni che comportino perlustrazioni all'interno del Parco;
 - b) in orario di servizio in occasione di addestramenti presso poligoni di tiro abilitati;
 - c) in orario di servizio in tutte le circostanze non contemplate alle lettere a) e b) riferite all'esecuzione di compiti inerenti specifiche competenze di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza e tenuto conto del dettato dell'articolo 1 del presente regolamento.

In presenza di terreno accidentato o di particolare difficoltà di progressione durante il servizio in montagna, l'arma può essere trasportata all'interno dello zaino compiutamente indossato.

Per particolari attività di educazione ambientale, formazione e rappresentanza può essere consentito svolgere il proprio servizio all'interno del Parco senza l'arma in dotazione.

5. Durante il servizio e all'atto del trasporto da e verso il poligono di tiro è fatto divieto:
 - a) di maneggiare armi in locali chiusi, ad eccezione dei locali dell'Ente dotati di armadio blindato dove è consentito il maneggio delle armi per le usuali operazioni di caricamento, scaricamento e manutenzione non in presenza di terzi;
 - b) di maneggiare armi al di fuori dei confini del Parco senza giustificato motivo, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto a);
 - c) di portare armi in borselli, borse o valigie nonché lasciare le stesse incustodite a bordo di autovetture.
6. Ciascun assegnatario è responsabile del ritiro o del deposito dell'armamento e del munizionamento individuale dagli appositi armadi blindati; il personale in possesso della specifica idoneità al maneggio dell'arma lunga è responsabile del ritiro e del deposito dell'armamento di uso comune e delle relative munizioni nel rispetto di quanto indicato al punto 3 dell'art. 2.
7. L'accesso agli armadi blindati di cui al comma 1 dell'art. 5 è consentito esclusivamente al Capoguardaparco e ai Guardaparco. A ciascuno di questi soggetti vengono consegnate copie delle chiavi di accesso agli armadi blindati.

Art. 6 — Sanzioni

1. La mancata osservanza di quanto previsto dal presente regolamento è soggetta alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale del comparto unico di cui all'art. 1 della L. R. 45/1995 e alle eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia di armi.